

STATUTO

**EREN SOCIETA'
COOPERATIVA A
RESPONSABILITA' LIMITATA-
IMPRESA SOCIALE-ETS**

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: RIETI RI VIA ROMA 85

Numero REA: RI - 204217

Codice fiscale: 01245390578

Forma giuridica: SOCIETA' COOPERATIVA

Indice

Parte 1 - Protocollo del 26-12-2022 - Statuto completo	2
--	---

Allegato "B"
N. 957 di Rep.
N. 739 di Rac.

Allegato "B" al numero di raccolta
STATUTO

"EREN Società cooperativa a responsabilità limitata- Impresa sociale-
ETS"

TITOLO I

DENOMINAZIONE – SEDE – DURATA - NORME APPLICABILI

ART. 1 - DENOMINAZIONE E SEDE

E' costituita la società denominata "EREN Società cooperativa a
responsabilità limitata- Impresa sociale-ETS".

La società ha sede nel Comune di Rieti alla via Roma n. 85, come risultante
dall'apposita iscrizione eseguita presso il Registro delle Imprese ai sensi
dell'art.111- ter delle disposizioni di attuazione del codice civile e che a tali
fini si indica. Il Consiglio di Amministrazione può trasferire la sede sociale in
qualsiasi indirizzo all'interno del Comune innanzi indicato.

La cooperativa potrà istituire, sedi secondarie, succursali, agenzie, uffici, e
unità locali comunque denominate anche altrove, su delibera dei competenti
organi sociali.

ART. 2 - DURATA

La durata della società è fissata fino al **31 dicembre 2080** salvo proroga o
anticipato scioglimento deliberato dall'Assemblea straordinaria dei soci.

ART. 3 - NORME APPLICABILI

La cooperativa è costituita sulla base del dlgs 112/2017 anche ai fini di cui
al comma 1) dell'art. 4 del Dlgs 117/17 e si applicano le leggi speciali in
materia, nonché le disposizioni previste dal Titolo VI del Libro V del codice
civile in quanto compatibili e, per quanto non previsto da detto Titolo, e in
quanto compatibili, le disposizioni sulle società a responsabilità limitata.

TITOLO II

SCOPO - OGGETTO

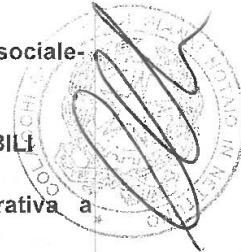
ART. 4 OGGETTO

La cooperativa, con riferimento ed in conformità al proprio scopo
mutualistico, al dlgs 112/2017 ed agli interessi e requisiti dei propri soci
cooperatori, ha per oggetto:

"- la realizzazione di interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi
1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e
interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e
alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni ed all'uopo
le attività seguenti;

- la promozione, la direzione, la gestione e l'erogazione in ogni forma
possibile – in presenza, in remoto, tramite l'apertura di campus e/o
istituzioni formative – di corsi di formazione professionale e/o di
preparazione ad esami per il conseguimento di titoli o iscrizioni ad albi
professionali ivi inclusi quelli relativi all'attività giurisprudenziale o qualsiasi
altra disciplina richieda l'iscrizione ad albi o abilitazioni, ivi incluse le
discipline mediche e socio assistenziali; non finalizzati all'inserimento diretto
nel mercato del lavoro e senza carattere di professionalità; finalizzata alla
prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e
formativo, alla prevenzione del bullismo ed al contrasto della povertà
educativa;

- organizzare e gestire, anche attraverso al partecipazione a bandi ed
Avvisi Pubblici per l'ottenimento di finanziamenti, contributi economici ed



Assessorato Rieti
Emmanuel Labelle
Club Rieti
Assessorato Rieti
Diego Rieti
Stefano Rieti
Fiorini
Emmanuel Labelle

Allegato
di Rep.
di Rac.

appalti, tutte i servizi alla persona ed alla famiglie quali servizi sociali, attività assistenziali anche di cura, accompagnamento, vigilanza, educative e ricreative a carattere domiciliare o simile, in strutture o centri residenziali o semiresidenziali, a favore dell'infanzia, servizi educativi domiciliari, centri per la famiglia, attività di contrasto alla povertà educativa, sostegno psicologico e consultori familiari di minori, di anziani, di infermi o disabili, di portatori di handicap e di chiunque si trovi in condizioni fisiche, psichiche o sociali che determinano stati di bisogno o di emarginazione, ivi compresi servizi di accompagnamento, assistenza e trasporto a bordo di mezzi di qualsiasi genere e tipo nonché presso stazioni ferroviarie, aeroporti e porti;

- organizzare e gestire servizi per l'integrazione scolastica di alunni disabili frequentanti le scuole di ogni ordine e grado, ivi inclusi i servizi per la tutela del diritto allo studio di studenti universitari
- organizzare e gestire servizi di trasporto scolastico e servizi di trasporto sociale rivolti a persone in condizione di fragilità e/o a ridotta capacità motoria;
- organizzare e gestire poliambulatori, ambulatori e/o laboratori per esami diagnostici ed attività infermieristiche;
- gestire servizi territoriali a carattere residenziale, semi-residenziale o in strutture protette di carattere sociale e/o sanitario che si propongono il miglioramento della condizione fisica o psichica, morale ed intellettuale, sia direttamente che indirettamente o per conto di Enti pubblici e privati e di istituzioni pubbliche e private comunque denominate;
- gestire asili nido e strutture per minori in età prescolare con servizio di puericultura continuata e temporanea; gestione ed erogazione di servizi ad integrazione dell'attività didattica con assistenza educativa ed attività di dopo-scuola e bidellaggio;
- organizzare servizi in favore della famiglia, quali attività di baby sitting, badantato di persone anziane, servizi socio sanitari e ausiliari, servizi di telecompagnia e telesoccorso in partenariato con soggetti pubblici e privati operanti nel settore del soccorso e cura delle persone fragili, come Misericordie, aziende sanitarie eccetera;
- promozione di sinergie con altri enti Non profit finalizzate alla realizzazione di iniziative progettuali e/o programmatiche coerenti con le finalità della cooperativa, anche attraverso la fondazione e/o l'adesione a consorzi, reti interaziendali, join venture, associazioni e raggruppamenti temporanei di impresa;
- organizzare e gestire attività sportive e di promozione della pratica sportiva dilettantistica, anche attraverso la gestione di impianti sportivi in affidamento dalla Pubblica Amministrazione o privati;
- aprire e gestire scuole di avviamento alla pratica dello sport su base dilettantistica, anche attraverso l'accesso ai diversi meccanismi di sovvenzione quali crediti agevolati, finanziamenti e contributi da enti pubblici e privati e la libera sovvenzione da parte di privati cittadini.
- promuovere l'educazione e la cura dei minori attraverso servizi di intrattenimento ludico ricreativo, di accoglienza e vigilanza anche grazie ad attività quali centri estivi, servizi di doposcuola, ludoteche e ogni altra forma organizzativa prevista dalle norme vigenti;
- organizzare e gestire iniziative al fine di rispondere ai bisogni di attività fisica, emozionale, spirituale e mentale, valorizzando in tal senso le

discipline olistiche come Reiki, agopuntura, aromaterapia, ayurveda, chiropratica, cromoterapia, dermoriflessologia, fitoterapia, Yoga, Pilates, massaggio olistico, massaggio Thai, osteopatia, riflessologia, shiatsu e talassoterapia, ginnastica olistica posturale anche attraverso attività culturali, formative, sportive dilettantistiche, ricreative, convegnistiche, comunicative come ad esempio la gestione di siti e portali web, la pubblicazione di testi e libri in formato elettronico e/ o cartaceo, l'organizzazione di iniziative di divulgazione; con finalità educativa;

- promuovere la conoscenza, la diffusione e la pratica di discipline quali Rebirthing e breathwork che, basandosi sul respiro e sulla consapevolezza del se' emozionale e corporeo permettono di concentrarsi su obiettivi specifici. In tal senso potranno anche essere promosse attività di consulenza aziendale per il team building; con finalità educativa;
- favorire l'avvicinamento e la pratica delle discipline olistiche e del baby massage da parte delle donne incinte o con figli piccoli o del personale addetto agli asili nido ed alle strutture pubbliche e/o private di accoglienza e cura dei bambini in età infantile;
- organizzare e gestire direttamente o per conto terzi sia pubblici che privati strutture turistiche, ostelli, residenze, alberghi o appartamenti da adibire all'accoglienza e soggiorno di vacanza per turisti, soggetti adulti o minori, ivi incluse altre categorie di persone classificabili o inserite in particolari situazioni di disagio o precarietà sociale
- assunzione e l'esecuzione, direttamente od in appalto, sia a favore di privati che di enti pubblici, di lavori di pulizia, disinfezione, disinfestazione, derattizzazione e sanificazione in genere, compresi, nei limiti di legge, i servizi di nettezza urbana;
- gestione di mense in ogni forma esse siano costituite, ovvero mense aziendali pubbliche o private, scolastiche, universitarie;
- trasporto pasti dal centro confezionamento alla mensa con successivo servizio al tavolo nelle mense di ogni tipo; sporzionamento e il confezionamento di pasti, la loro somministrazione e fornitura di vettovaglie;
- lavori di pulizia civile ed industriale, ivi inclusi reparti, impianti e macchinari industriali, nonché commerciali, di altri stabili pubblici e privati;
- disinfezione, disinfestazione, igienizzazione, derattizzazione di tutti gli ambienti e/o del materiale conservato nei luoghi di proprietà di soggetti pubblici e/o privati anche con l'utilizzo di apparecchiature elettriche ed elettroniche;
- gestione servizi alberghieri, quali a titolo esemplificativo (Pulizie, sanificazione, disinfestazione, derattizzazione, gestione del verde, lavanderia, sterilizzazione, ristorazione, sicurezza, portierato, manutenzioni tecniche ed edili in genere);
- gestione di strutture complesse quali RSA e residenze universitarie;
- assunzione ed esecuzione di servizi di rifacimento stanze e letti;
- assunzione ed esecuzione di servizi di lavaggio stoviglie e riassetto cucine presso enti pubblici e privati;
- servizi ausiliari della Pubblica Amministrazione in materia di decoro urbano, gestione dello spazzamento stradale e servizi di manutenzione;
- assunzione di lavori per la gestione e la coltivazione del verde pubblico e privato, la progettazione e gestione di servizi di gestione e manutenzione di impianti sportivi, di affissioni, della segnaletica stradale e



Alessandro Bultrini

Emanuele Labella

Stefano Ricci

Prof. Stefano Ricci

Alemb

Alessandro Forc

Emanuele Labella

Fino Manna

degli impianti semaforici;

- gestione di servizi di archivistica in favore di enti pubblici e privati anche attraverso l'uso di idonea strumentazione informatica;
- servizi di supporto alla Pubblica Amministrazione nella gestione di atti amministrativi e per la gestione di uffici quali, a titolo esemplificativo non esaustivo, l'Ufficio Relazioni con il Pubblico (URP), il Punto Unico di Accesso (PUA), il Protocollo, gli Uffici Amministrativi in genere ivi inclusi gli Uffici Economato e Ragioneria, gli Uffici Tecnici, l'Ufficio Cultura, i Servizi Sociali, l'Ufficio del Personale e servizio di Messo Comunale;
- gestioni di biblioteche e sistemi bibliotecari pubblici e privati;
- gestione di servizi di ausiliario del traffico affidati dalla Pubblica Amministrazione nel rispetto della normativa vigente;
- gestione di parchi pubblici e delle relative attività connesse, quali a titolo esemplificativo non esaustivo, allestimenti di giochi e attività sportive, bar, ristoranti, club house
- fornire consulenze amministrative, informatiche, tecnologiche e servizi informatici a privati, aziende ed enti pubblici, servizi di call center e contact center, servizi di lettura contatori gas, acqua, energia elettrica e servizi di stampa e/o recapito delle relative fatture;
- gestione diretta o indiretta di qualsiasi attività a carattere culturale, artistico, ricreativo, sportivo e del tempo libero incluso l'organizzazione e la gestione di sale da gioco in genere, sale da bowling e di qualsiasi altro tipo di gioco o di case da gioco, secondo quanto previsto dalla normativa vigente;
- gestione di ristoranti, bar, punti ristoro, attività di preparazione e vendita diretta di cibi e bevande;
- servizi di controllo delle attività di intrattenimento e di spettacolo in luoghi aperti al pubblico o in pubblici esercizi e negli spazi temporaneamente utilizzati a fini privati, ma comunque inseriti in luoghi aperti al pubblico;
- promuovere in ogni sua forma la cultura popolare, le tradizioni e le eccellenze del territorio italiano;
- promuovere ogni iniziativa utile a favorire la fruizione pubblica, concordata e regolamentata con le proprietà del patrimonio storico, monumentale, artistico, e paesaggistico del territorio comunale al fine di incentivare il movimento turistico verso le nostre realtà;
- valorizzare i prodotti e le eccellenze enogastronomiche italiane;
- organizzazione e gestione di festeggiamenti, sagre, fiere, spettacoli pubblici, gare, gite, escursioni volti alla diffusione della conoscenza del territorio dal punto di vista culturale e ambientale;
- progettazione, organizzazione e gestione di iniziative volte all'utilizzo, la valorizzazione, la tutela e lo sfruttamento ecocompatibile e sostenibile delle risorse ambientali, boschive, paesaggistiche, lacustri, fluviali e marittime anche attraverso la gestione in proprio e/o in conto terzi e/o tramite concessioni e/o affidamenti diretti di strutture di accoglienza e ristoro come rifugi, case della montagna, stabilimenti balneari, centri ambientali;
- promozione di attività di gestione sostenibile delle risorse ambientali in ogni ambito come, a titolo esemplificativo non esaustivo, la gestione del ciclo di vita del legno ivi inclusa la gestione delle concessioni di sfruttamento di boschi, il taglio, il trasporto e la lavorazione del legname; la gestione di

allevamenti ittici e la commercializzazione del pesce di ogni specie; la gestione di cave industriali nel rispetto dei vincoli ambientali e della normativa vigente.

Quanto in oggetto deve intendersi nel rispetto delle disposizioni di cui all'art. 3 comma 4 dlgs 112/2017.

La società potrà anche assumere, direttamente o indirettamente interessenze e partecipazioni, anche azionarie, in altre società e imprese costituite o costituenti aventi oggetto analogo o affine al proprio escluso lo scopo di collocamento, la negoziazione per conto proprio o di terzi e l'attività nei confronti del pubblico in genere. La società in ogni caso non potrà svolgere attività di intermediazione immobiliare e finanziaria, di gestione fiduciaria e di raccolta del risparmio nei confronti del pubblico."

TITOLO II SOCI

Articolo 6 - Soci

Il numero dei soci è illimitato, ma non potrà essere inferiore al minimo stabilito dalla legge.

Potranno far parte della società tutti i cittadini italiani che siano in possesso dei requisiti stabiliti dallo Statuto sociale.

La quota sociale è stabilita nell'importo di Euro 50,00 (cinquanta e zero centesimi).

Riguardo ai rapporti mutualistici, la cooperativa deve rispettare il principio di parità di trattamento tra i soci. I criteri e le regole inerenti lo svolgimento dell'attività sociale sono disciplinati da apposito regolamento interno redatto ai sensi dell'art. 6 della legge 3 aprile 2001, n. 142 ed approvato dall'assemblea ordinaria dei soci.

Non possono essere soci coloro che, esercitando in proprio imprese identiche o affini a quella della cooperativa, svolgano un'attività effettivamente concorrente o in contrasto con quella della cooperativa stessa.

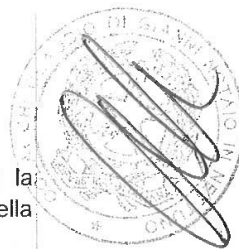
Il Consiglio di Amministrazione, nel derogare a tale principio dovrà valutare i settori ed i mercati economici in cui operano i soci, nonché le loro dimensioni imprenditoriali.

Possono altresì essere soci soggetti che, volontariamente, senza retribuzione, condividendo lo spirito di solidarietà che anima la cooperativa, mettono a disposizione la propria attività di lavoro per favorire il conseguimento delle finalità sociali.

Tali soci, che non potranno mai superare la metà del numero complessivo di tutti i soci, saranno iscritti in un'apposita sezione del libro dei soci.

Possono inoltre partecipare alla cooperativa enti privati e pubblici, comprese le persone giuridiche previste dall'art. 11 della legge 381/91, e dall'art. 4 comma 1 del Dlgs 117/17 in grado di favorire, anche attraverso la sottoscrizione di capitale sociale, il raggiungimento degli scopi sociali, Viste le vigenti disposizioni di legge, è consentita infine l'ammissione a socio di elementi tecnici ed amministrativi nel numero strettamente necessario al buon funzionamento della società e, comunque, in misura non superiore a quella consentita dalla legge.

I lavoratori dell'impresa sociale hanno diritto ad un trattamento economico e normativo non inferiore a quello previsto dai contratti collettivi di cui all'articolo 51 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81. In ogni caso,



Alessandro Pulcinella
Emanuele Labella

Stefano Ricci
Alessandro Fare

Emilio Labella
Fino Maini
Diego Rulli

la differenza retributiva tra lavoratori dipendenti dell'impresa sociale non può essere superiore al rapporto uno ad otto, da calcolarsi sulla base della retribuzione annua lorda.

L'impresa sociale dà conto del rispetto di tale parametro nel proprio bilancio sociale.

Il numero dei volontari impiegati nell'attività d'impresa, dei quali l'impresa sociale deve tenere un apposito registro, non può essere superiore a quello dei lavoratori.

L'impresa sociale deve assicurare i volontari che prestano attività di volontariato nell'impresa medesima contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività stessa, nonché per la responsabilità civile verso terzi.

Articolo 7 - Ammissione nuovi soci

Chi intende essere ammesso come Socio Cooperatore dovrà presentare al Consiglio di Amministrazione domanda scritta contenente, a seconda di persona fisica ovvero giuridica:

a) indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita, codice fiscale.

Per le persone giuridiche devono essere riportati: denominazione dell'ente, la sede legale, l'oggetto sociale, cognome e nome delle persone che ne hanno la rappresentanza legale ed il codice fiscale con allegata copia dell'atto costitutivo e dello statuto vigente nonché l'estratto autentico delle deliberazioni delle adesioni alla Cooperativa assunta dall'organo statutariamente competente;

b) indicazione della professionalità e dell'attività di lavoro effettivamente svolto nell'ambito delle attività di interesse generale sopra descritte;

c) la quota di capitale sociale che si propone di sottoscrivere il cui ammontare non dovrà comunque essere inferiore, né superiore al limite minimo e massimo fissato dalla legge.

d) la dichiarazione di attenersi al presente statuto, ai regolamenti interni ed alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali della Cooperativa;

e) la dichiarazione di non svolgere attività concorrenti o in contrasto con quella della cooperativa.

il Consiglio di Amministrazione, accertata l'esistenza dei requisiti e l'inesistenza delle cause di incompatibilità di cui al precedente art. 5, delibera sulla domanda.

La delibera di ammissione diventerà operativa e sarà annotata nel Libro Soci, dopo che il nuovo ammesso avrà effettuato i versamenti di cui al successivo art.7.

Se i versamenti non verranno effettuati entro e non oltre un mese, la delibera diventerà inefficace.

In caso di rigetto della domanda di ammissione, gli amministratori devono motivare entro sessanta giorni la relativa delibera e comunicarla all'interessato. In tal caso l'aspirante socio può, entro sessanta giorni dalla comunicazione, chiedere che sulla domanda di ammissione si pronunci l'assemblea dei soci in occasione della sua prima convocazione.

In caso di rigetto della domanda di ammissione, gli amministratori devono motivare entro sessanta giorni la relativa delibera e comunicarla all'interessato. In tal caso l'aspirante socio può, entro sessanta giorni dalla comunicazione, chiedere che sulla domanda di ammissione si pronunci

l'assemblea dei soci in occasione della sua prima convocazione.

La circolazione delle partecipazioni dei soci cooperatori può avvenire, con effetto nei confronti della cooperativa, solo se il relativo atto ha forma di atto pubblico o scrittura privata autenticata, ed ha effetto, nei confronti della società medesima, nel momento della iscrizione nel libro soci, a norma dell'art. 2470, comma 1, del codice civile.

La cessione delle partecipazioni dei soci cooperatori deve essere autorizzata dagli amministratori; in difetto la stessa non produce effetto nei confronti della società, nei confronti della quale il socio cooperatore alienante rimane legittimato all'esercizio dei diritti sociali e mutualistici. L'autorizzazione degli amministratori può essere anche successiva alla conclusione del contratto di cessione.

Ai fini suddetti, il socio cooperatore che intende trasferire la propria partecipazione deve darne comunicazione agli amministratori, con lettera raccomandata con avviso di ricevimento, indicando la persona del possibile acquirente, ed allegando, con riferimento a quest'ultimo, la documentazione richiesta dal presente statuto comprovante i requisiti soggettivi per l'ammissione. Gli amministratori devono deliberare entro sessanta giorni dal ricevimento della richiesta; in mancanza, decorso tale termine il socio è libero di trasferire la propria partecipazione.

La deliberazione di diniego di autorizzazione alla cessione deve essere motivata, e può basarsi unicamente sull'assenza in capo al cessionario dei requisiti soggettivi per l'ammissione, esclusa ogni discrezionalità degli amministratori. E' fatta salva la possibilità per questi ultimi di proporre al socio che intende alienare altro acquirente gradito.

Contro la deliberazione di diniego il socio cooperatore può in ogni caso, entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione, proporre opposizione dinanzi al collegio arbitrale previsto dal presente statuto. Il collegio arbitrale, ove accolga l'opposizione, ordina l'iscrizione dell'acquirente nel libro soci, e condanna gli amministratori al risarcimento dei danni. E' comunque fatta salva la possibilità per il socio alienante di denunciare eventuali irregolarità all'autorità di vigilanza, per i provvedimenti previsti dall'art. 2545-sexiesdecies c.c. Le tutele sopra indicate non competono all'aspirante acquirente della partecipazione sociale.

La società deve iscrivere nel libro soci l'acquirente, a seguito della cessione espressamente o tacitamente autorizzata come sopra, se lo stesso ha i requisiti soggettivi previsti per divenire socio cooperatore. Purché sussista quest'ultima condizione, l'iscrizione nel libro soci implica autorizzazione tacita del trasferimento della partecipazione sociale.

In caso di trasferimento di partecipazioni non interamente liberate, il socio cedente risponde verso la cooperativa per il pagamento dei conferimenti non versati, per un anno dalla data di cessione della partecipazione sociale; è esclusa ogni responsabilità solidale del cessionario.

A seguito della cessione, cessa con effetto immediato il rapporto mutualistico con il socio cooperatore cedente; quest'ultimo può peraltro concordare con gli amministratori una diversa decorrenza dello scioglimento del suddetto rapporto. L'autorizzazione degli amministratori vale comunque come riconoscimento, in capo all'acquirente della partecipazione, del possesso dei requisiti per poter essere titolare, anche in via derivativa, del rapporto mutualistico.



Stefano Ricci Alessandro Mulin

Emmanuel Labelle

Alessandro Mulin

Digotelli

Stefano Ricci

Emmanuel Labelle

Fiorino

Il presente articolo si applica anche alle cessioni a favore di soci cooperatori, ed alla costituzione di diritti reali sulle partecipazioni sociali, in quanto ammissibili.

Il presente articolo può essere modificato dall'assemblea dei soci, anche introducendo il divieto assoluto di cessione delle partecipazioni sociali, con le maggioranze previste per le modificazioni dell'atto costitutivo.

In caso di morte del socio cooperatore, il rapporto sociale non continua con gli eredi o legatari dello stesso; questi ultimi hanno diritto al rimborso delle partecipazioni dallo stesso possedute, in base alle disposizioni del presente statuto.

La morte del socio cooperatore determina altresì lo scioglimento immediato dei rapporti mutualistici pendenti. E' fatto comunque salvo, a prescindere anche dalla sussistenza di requisiti soggettivi, il subingresso automatico di eredi o legatari nei diritti definitivamente acquisiti dal socio cooperatore in dipendenza del rapporto mutualistico.

La società procede al rimborso delle partecipazioni, nei termini di prescrizione previsti dall'art. 2949 del codice civile, su presentazione del certificato di morte, di copia dell'eventuale testamento e di una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, attestante la qualità di erede, o legatario delle partecipazioni; detti documenti sono conservati dalla società. Gli amministratori non sono comunque tenuti ad attivarsi se la richiesta di rimborso, corredata dalla prescritta documentazione, non è presentata dagli eredi o legatari.

Articolo 8 – Obblighi e diritti dei soci

I nuovi soci cooperatori dovranno sottoscrivere almeno la quota sociale, dell'importo minimo stabilito alla lettera c) del precedente art. 6.

Il nuovo socio deve versare, oltre l'importo minimo della quota stabilita, il sovrapprezzo eventualmente determinato dall'assemblea in sede di approvazione del bilancio su proposta degli amministratori.

I soci sono inoltre obbligati a mettere a disposizione le loro capacità professionali e il loro lavoro in relazione al tipo e allo stato dell'attività svolta, nonché alla quantità delle prestazioni di lavoro disponibile per la cooperativa stessa, come previsto nell'ulteriore rapporto instaurato e ferme restando le esigenze della cooperativa.

In caso di risoluzione delle convenzioni stipulate con enti pubblici e/o privati per lo svolgimento delle attività in essere e comunque di cessazione o riduzione di alcune delle attività della Cooperativa, verrà contestualmente risolto il rapporto di lavoro, "fatti salvi i compensi maturati" per i soci addetti a tali convenzioni e da tali attività e comunque in soprannumero rispetto alle possibilità di impiego, tenendo conto, nella identificazione di questi, da parte del Consiglio di Amministrazione, dell'anzianità di iscrizione alla Cooperativa e della professionalità posseduta.

La misura del trattamento economico corrisposto ai soci cooperatori, è rimessa ai regolamenti interni della Cooperativa nell'ambito delle effettive e reali disponibilità economiche della stessa, con possibile riferimento a quanto previsto dalle contrattazioni nel settore sociale della cooperazione.

I soci che non partecipano all'amministrazione, hanno diritto di avere dagli amministratori notizie sullo svolgimento delle attività nel complesso e di consultare – previa richiesta scritta al presidente, con spese a loro carico e compatibilmente con il lavoro della Cooperativa - anche- tramite

professionisti di loro fiducia, libri sociali e i documenti relativi all'amministrazione.

Articolo 9 - Perdita della qualità di socio

La qualità di socio si perde:

- 1) per recesso, esclusione, fallimento o per causa di morte, se il socio è persona fisica;
- 2) per recesso, esclusione, fallimento, scioglimento o liquidazione se il socio è diverso da persona fisica.

Articolo 10 - Recesso del socio

Oltre che nei casi previsti dalla legge può recedere il socio cooperatore:

- a) che abbia perduto i requisiti per l'ammissione;
- b) che non si trovi più in grado di partecipare al raggiungimento degli scopi sociali;
- c) quando abbia raggiunto l'età del pensionamento, in caso di invalidità o il cui rapporto di lavoro subordinato, autonomo o di altra natura, sia cessato per qualsiasi motivo.

Salvo diversa e motivata decisione dell'organo amministrativo, alla deliberazione di recesso del socio consegue la risoluzione dell'eventuale rapporto di lavoro autonomo o subordinato instaurato con la Cooperativa.

Al recesso si applica la disciplina di cui all'art. 2532 c.c.

Articolo 11 - Esclusione del socio

L'esclusione del socio cooperatore viene deliberata dal Consiglio di Amministrazione, oltre che nei casi previsti dalla legge, quando il socio cooperatore:

- a) non ottemperi alle disposizioni del presente Statuto, del regolamento interno delle deliberazioni regolamentari adottate dagli organi sociali;
- b) venga a trovarsi in una delle situazioni di incompatibilità previste dall'art.6, o che comunque svolga o tenti di svolgere attività in concorrenza alla cooperativa, senza l'esplicita autorizzazione del consiglio di amministrazione;
- c) in qualunque modo arrechi danni gravi, anche morali, alla cooperativa o crei in seno ad essa dissidi o disordini pregiudizievoli;
- d) tenga una condotta morale e civile tale da renderlo indegno di appartenere alla società;
- e) venga condannato con sentenza penale irrevocabile per reati che importino l'interdizione anche temporanea dai pubblici uffici, nonché per reati contro il patrimonio o la persona, quando per le modalità di esecuzione e la gravità non consentano la prosecuzione del rapporto.

L'esclusione ha effetto dall'annotazione nel libro soci, da farsi a cura degli amministratori. Salvo diversa e motivata decisione dell'organo amministrativo, alla deliberazione di esclusione del socio consegue la risoluzione dell'eventuale rapporto di lavoro autonomo o subordinato instaurato con la cooperativa. All'esclusione si applica la disciplina di cui all'art. 2533 c.c.

Articolo 12 - Liquidazione delle quote

I soci cooperatori receduti ed esclusi, hanno soltanto il diritto al rimborso delle quote di capitale da essi effettivamente versate ed eventualmente rivalutate ai sensi dei successivi articoli dello Statuto, la cui liquidazione avrà luogo sulla base del bilancio dell'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale, limitatamente al socio, diventa operativo.



Emmele Labella
Stepano Rec: Alessandro Labella
Fico Mann' Digo Relli: Alessandro Fico
Alunb Papi.
Emmele Labella

In caso di morte del socio cooperatore, il diritto degli eredi al rimborso della quota da lui effettivamente versata, si matura nella misura e con le modalità previste nel precedente comma, allo scadere dei centottanta giorni successivi all'approvazione del bilancio nel corso del quale si sia verificata la morte.

I soci cooperatori receduti o esclusi e gli eredi del socio defunto dovranno richiedere il rimborso, entro e non oltre un anno dalla cessazione del rapporto sociale.

Gli eredi del socio cooperatore defunto dovranno presentare, unitamente alla richiesta di liquidazione della quota, atto notorio dal quale risulti che sono gli aventi diritto e la nomina di un unico delegato alla riscossione.

Le quote delle quali non sarà richiesto il rimborso suddetto saranno devolute con deliberazione del Consiglio di Amministrazione a riserva legale.

TITOLO III ORGANI SOCIALI

Articolo 13 – Organi sociali

Sono organi della Società:

- a) l'Assemblea dei soci;
- b) il Consiglio di Amministrazione;
- c) il Presidente;
- d) il Comitato scientifico
- e) il Collegio dei Sindaci (ove istituito).

Articolo 14 - Assemblea dei soci

Le Assemblee sono ordinarie e straordinarie.

La loro convocazione deve effettuarsi mediante avviso contenente l'ordine del giorno, il luogo e la data della prima e della seconda convocazione, che deve essere fissata almeno 24 ore dopo la prima, da affiggersi nel locale della sede sociale almeno dieci giorni prima dell'adunanza.

In mancanza dell'adempimento della suddetta formalità l'Assemblea si reputa validamente costituita quando siano presenti o rappresentati tutti i soci cooperatori con diritto di voto, tutti gli amministratori e tutti i sindaci effettivi (ove esistente il collegio sindacale).

Il Consiglio di Amministrazione potrà a sua discrezione ed in aggiunta a quella obbligatoria stabilita nel primo comma, usare qualunque altra forma di pubblicità diretta a meglio diffondere tra i soci l'avviso di convocazione delle Assemblee.

Articolo 15 - Assemblea

Essa ha luogo almeno una volta all'anno, entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, ed eventualmente anche entro il mese di dicembre per l'approvazione del bilancio preventivo.

Qualora lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto sociale della Cooperativa, l'assemblea si potrà riunire in alternativa al termine indicato al primo comma entro centottanta giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale.

L'Assemblea si riunisce inoltre quante volte il Consiglio di Amministrazione lo creda necessario e ne sia fatta richiesta per iscritto, con indicazione delle materie da trattare, da almeno un quinto dei soci cooperatori.

In questi ultimi casi la convocazione deve aver luogo entro venti giorni dalla data della richiesta.

L'assemblea ordinaria:

- 1) approva il bilancio consuntivo e, se lo dovesse ritenere utile, anche il bilancio preventivo;
- 2) procede alla nomina delle cariche sociali;
- 3) determina l'eventuale misura dei gettoni di presenza da corrispondersi agli amministratori per la loro attività collegiale, e la retribuzione annuale dei sindaci qualora l'organo sia costituito;
- 4) approva i regolamenti interni;
- 5) delibera sulla responsabilità degli amministratori e dei sindaci;
- 6) delibera su tutti gli altri oggetti attinenti alla gestione sociale riservati alla sua competenza dal presente statuto o sottoposti al suo esame dagli amministratori.

In prima convocazione, l'Assemblea è regolarmente costituita quando siano presenti o rappresentati la metà più uno dei soci aventi il diritto di voto. In seconda convocazione l'Assemblea ordinaria è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati aventi diritto al voto e delibera validamente, a maggioranza assoluta dei voti su tutti gli oggetti posti all'ordine del giorno.

Sono valide le assemblee totalitarie ai sensi e per gli effetti dell'art. 2366 del c.c.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione e in sua assenza dal Vice Presidente, e in assenza di quest'ultimo dalla persona designata dall'Assemblea.

Il Presidente provvede alla nomina del Segretario dell'Assemblea.

Le deliberazioni devono risultare da verbale sottoscritto dal Presidente dell'Assemblea e dal Segretario.

L'Assemblea, a norma di legge, è considerata riunita in sede straordinaria quando si riunisce per deliberare sulle modificazioni dell'atto costitutivo, sulla proroga della durata e sullo scioglimento anticipato della Cooperativa, sulla nomina e sui poteri dei liquidatori.

Le proposte di competenza dell'Assemblea straordinaria devono essere illustrati nel modo più semplice, ai soci che ne facciano richiesta, nei dieci giorni antecedenti a quello fissato per l'Assemblea che deve discuterli.

In prima convocazione, l'Assemblea straordinaria, è regolarmente costituita quando siano presenti o rappresentati la metà più uno dei soci aventi il diritto di voto.

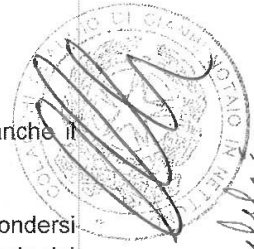
In seconda convocazione l'Assemblea straordinaria, è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati aventi diritto al voto e delibera validamente, a maggioranza assoluta dei voti su tutti gli oggetti posti all'ordine del giorno, salvo che sullo scioglimento e sulla liquidazione della Società per cui occorrerà la presenza diretta o per delega della metà più uno dei soci aventi diritto al voto ed il voto favorevole dei tre quinti dei soci aventi diritto al voto.

L'Assemblea che dichiara lo scioglimento della Società, dovrà procedere alla nomina di uno o più liquidatori, scegliendoli preferibilmente tra i non soci.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione.

Il verbale delle Assemblee in sede straordinaria deve essere redatto dal Notaio.

Articolo 16- Diritto di voto



Stefano Pacei

Emanuela Labella

Eleonora Labella

Franco Labella

Per le votazioni si procederà normalmente con il sistema dell'alzata di mano o per divisione.

Ogni socio lavoratore o volontario ha un solo voto, qualunque sia l'importo della quota posseduta o delle azioni nominative possedute.

I soci persone giuridiche hanno diritto ad un voto per ogni quota sottoscritta, fino ad un massimo di cinque.

Il socio può farsi rappresentare nell'Assemblea da un altro socio, non amministratore, che abbia diritto al voto, mediante delega scritta; ogni socio delegato non può rappresentare più di dieci soci.

Le deleghe devono essere menzionate nel verbale dell'Assemblea ed essere conservate fra gli atti sociali.

Articolo 17 - Il Consiglio di Amministrazione

Il Consiglio di Amministrazione si compone di un numero di consiglieri, eletti tra le persone iscritte nel Libro soci, che va da 3 a 7 (da tre sette).

I soci volontari e i soci sovventori possono essere eletti a comporre il Consiglio di Amministrazione nei limiti di cui all'art. 2542 c.c..

Il Consiglio di Amministrazione viene rinnovato ogni tre esercizi ed i suoi componenti sono rieleggibili.

I Consiglieri sono dispensati dal prestare cauzione.

Gli Amministratori non hanno diritto a compenso, spetta comunque loro il rimborso delle spese sostenute per conto della società e nell'esercizio delle loro mansioni.

Spetta al Consiglio, sentito il parere del Collegio Sindacale, qualora istituito determinare il compenso dovuto a quelli dei suoi membri che siano chiamati al svolgere incarichi, a carattere continuativo, in favore della Cooperativa.

Qualora non vi abbiano provveduto i soci al momento della nomina, il Consiglio elegge nel suo seno il Presidente ed il Vice Presidente.

Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente od in sua assenza dal Vice Presidente, ogni qualvolta ne venga ravvisata l'opportunità e quando ne sia fatta richiesta da almeno due consiglieri.

Esso delibera validamente con la presenza di almeno la metà dei suoi membri e la maggioranza assoluta dei voti.

Alle adunanze del Consiglio debbono essere invitati i Sindaci Effettivi, qualora sia previsto l'organo di controllo.

Le adunanze sono valide quando vi intervenga la maggioranza degli amministratori in carica; le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti.

Il Consiglio di Amministrazione è investito dei più ampi poteri per la gestione ed amministrazione sia ordinaria che straordinaria della Società.

Per meglio disciplinare il funzionamento interno, il Consiglio di Amministrazione potrà elaborare appositi regolamenti interni, sottoponendoli successivamente all'approvazione dell'Assemblea dei Soci.

Spetta per tanto, tra l'altro, a titolo esemplificativo al Consiglio di Amministrazione:

- a) curare l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea;
- b) redigere il bilancio consuntivo ed eventualmente preventivo;
- c) stipulare tutti gli atti e contratti di ogni genere inerenti all'attività sociale;
- d) deliberare e concedere avalli cambiali, fideiussioni ed ogni altra qualsiasi garanzia sotto qualsivoglia forma per facilitare l'ottenimento del credito agli enti cui la cooperativa aderisce, nonché favore di altre Cooperative;

- e) conferisce procure speciali, ferme le facoltà attribuite al Presidente del Consiglio di Amministrazione;
- f) assumere o licenziare il personale della Cooperativa, fissandone le mansioni e le retribuzioni;
- g) deliberare circa l'ammissione, il recesso e l'esclusione dei soci;
- h) compiere tutti gli atti e le operazioni di ordinaria e straordinaria amministrazione, fatta eccezione soltanto per quelli che, per disposizione di legge o del presente Statuto, sono riservati all'Assemblea generale;
- i) deliberare sull'affiliazione.

In caso di mancanza di uno o più amministratori il Consiglio provvede a sostituirli nei modi previsti dall'art. 2386 c.c.

Articolo 18 - Il Presidente del Consiglio di Amministrazione

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione ha la rappresentanza e la firma sociale.

Il Presidente perciò è autorizzato a riscuotere, da pubbliche amministrazioni o da privati, pagamenti di ogni natura ed a qualsiasi titolo, rilasciandone quietanze liberatorie.

Egli ha anche la facoltà di nominare avvocati e procuratori nelle liti attive e passive riguardanti la società davanti a qualsiasi autorità giudiziaria ed amministrativa ed in qualunque grado giurisdizionale.

Prevvia autorizzazione del Consiglio di Amministrazione può delegare i propri poteri, in tutto o in parte, al Vice-Presidente o ad un membro del Consiglio di Amministrazione.

In caso di assenza o di impedimento del Presidente tutte le di lui mansioni spettano al Vice presidente.

Articolo 19 - Il Collegio sindacale

Nei casi obbligatoriamente previsti dalla legge o quando lo stabilisca l'Assemblea, la gestione sociale sarà sottoposta al controllo di un Collegio Sindacale, costituito nelle forme di legge e con le modalità indicate dal c.c., fermo il disposto dell'art. 10 dlgs 112/2017.

Ai sensi del decreto legislativo 112 del 2017, nel caso del superamento di due dei limiti indicati nel primo comma dell'articolo 2435-bis del codice civile ridotti della metà, si procederà con le maggioranze ordinarie assembleari alla nomina un Revisore, iscritto nel Registro dei Revisori contabili istituito presso il Ministero della Giustizia.

Il Revisore resta in carica per tre esercizi con scadenza alla data della decisione dei soci che approva il bilancio relativo al terzo esercizio della carica ed è rieleggibile; decade dall'ufficio al momento dell'iscrizione nel Registro delle imprese della nomina del Collegio sindacale.

TITOLO IV

STRUMENTI FINANZIARI

Articolo 20 - Strumenti finanziari

Con deliberazione dell'Assemblea, assunta con le modalità di cui all'art.2480 del c.c. la Cooperativa può emettere titoli di debito, nonché strumenti privi di diritti di amministrazione, ad investitori professionali soggetti a vigilanza prudenziale e ad investitori qualificati rispettivamente ai sensi dell'art. 2483 e dell'art. 111-octies delle disp.att. del c.c.

In tal caso, con apposito regolamento approvato dalla stessa assemblea, sono stabilite tutte le modalità e le caratteristiche di tali strumenti finanziari. All'assemblea speciale dei possessori dei titoli di cui al presente articolo ed



Stefano Ricci Alessandro Bubbini

Emmanuel Labele

Alvaro Baya

Oliverio del Rio

Enzo Labele

Franco Manin Diego Della

al relativo rappresentante comune si applica quanto previsto dagli articoli 2363 e seguenti del c.c., in quanto compatibili con le disposizioni del presente Statuto.

La Cooperativa può offrire in sottoscrizione strumenti finanziari anche ai soci cooperatori: in tal caso detti strumenti non potranno essere remunerati in misura superiore a quanto previsto dai dlgs 112/2017.

TITOLO V

PATRIMONIO SOCIALE

Articolo 21 - Patrimonio sociale e quote

Il patrimonio sociale è costituito:

- a) dal capitale sociale, che è variabile e formato da un numero illimitato di quote, ciascuna di valore nominale non inferiore e non superiore ai limiti consentiti dalle leggi vigenti e dal presente Statuto, detenute dai soci cooperatori;
- b) dagli strumenti privi di diritti di amministrazione di cui al precedente articolo;
- c) dalla riserva legale formata con gli utili di gestione e con il valore delle quote eventualmente non rimborsate ai soci receduti od esclusi ed eredi dei soci deceduti;
- d) dall'eventuale sovrapprezzo formato con le somme versate dai soci ai sensi dei precedenti articoli;
- e) dalla riserva straordinaria;
- f) da somme accantonate a riserve indivisibili alle condizioni di cui all'art. 12 della legge 16 dicembre 1977 n. 904;
- g) da ogni altro fondo di riserva costituito dall'assemblea e/o previsto dalla legge;
- h) da qualunque liberalità che pervenisse alla cooperativa per essere impiegata al fine del raggiungimento degli scopi sociali.

Per le obbligazioni sociali risponde soltanto la società con il suo patrimonio e conseguentemente i soci nei limiti delle quote o azioni nominative sottoscritte e delle azioni di partecipazione cooperativa.

Le riserve, salvo quelle di cui alla precedente lettera d), sono indivisibili e non possono essere distribuite fra i soci cooperatori durante la vita sociale, né all'atto del suo scioglimento. Le quote non possono essere sottoposte a pegno o a vincoli volontari, né essere cedute senza l'autorizzazione del Consiglio di Amministrazione e si considerano vincolate a favore della Cooperativa a garanzia dell'adempimento delle obbligazioni che i soci cooperatori contraggono con la medesima.

Il socio che intenda trasferire le proprie quote deve darne comunicazione all'organo amministrativo con lettera raccomandata o posta certificata.

Salvo espressa autorizzazione dell'organo amministrativo, la cessione può essere effettuata esclusivamente per l'intera quota detenuta dal socio.

TITOLO VI

BILANCI

Articolo 22 - Bilancio, Utili, Perdite e Riserve

L'esercizio sociale va dal 1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno. Alla fine di ogni esercizio sociale il Consiglio di Amministrazione provvede alla redazione del bilancio, previo esatto inventario, da compilarsi entrambi con criteri di oculata prudenza.

Per l'ente in oggetto vi è totale assenza dello scopo di lucro soggettivo in

quanto esso destina gli utili e gli avanzi di gestione allo svolgimento dell'attività statutaria o ad incremento del patrimonio.

A tale fine è vietata la distribuzione, anche in forma indiretta, di utili e avanzi di gestione, comunque denominati, nonché fondi e riserve in favore di amministratori, soci, partecipanti, lavoratori o collaboratori.

L'Assemblea che approva il bilancio, delibera sulla distribuzione dei residui attivi al netto di tutte le spese e le somme eventualmente dovute ai soci per adeguare il

trattamento economico ricevuto durante l'esercizio sociale, alla paga contrattuale vigente per i lavoratori similari, destinandoli:

- a) a riserva legale nella misura non inferiore al 30% (trenta per cento);
- b) al fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della Cooperazione nella misura del 3% (tre per cento);
- c) ad aumento gratuito del capitale sociale sottoscritto e versato, nella misura che verrà stabilita dall'assemblea, purché nei limiti delle variazioni dell'indice nazionale generale annuo dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e di impiegati, calcolati dall'ISTAT, per il periodo corrispondente a quello dell'esercizio in cui gli utili stessi sono stati prodotti;
- d) alla distribuzione ai soci di un dividendo nella misura che verrà stabilita dall'assemblea e che non potrà superare, in ogni caso, la misura massima degli interessi spettanti ai detentori dei buoni postali fruttiferi, aumentata di 2,5 punti, ragguagliata al capitale effettivamente versato, nei limiti indicati dall'art. 3 comma 3 dlgs 112/2017;
- e) alle riserve indivisibili di cui all'art. 12 della legge 16 dicembre 1977 n. 904;
- f) ad eventuale riserva straordinaria;
- g) ai fini mutualistici.

L'assemblea può anche deliberare, fatto salvo quanto indicato nelle lettere b), che la totalità degli utili vengano destinati a riserva indivisibile alle condizioni di cui all'art. 12 della legge 16 dicembre 1977 n. 904.

In caso di autorizzazione della Commissione Europea a richiesta del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, è possibile destinare una quota non superiore a tre per cento degli utili netti annuali, dedotte eventuali perdite maturate negli esercizi precedenti, a fondi istituiti dagli stessi enti associativi riconosciuti, cui aderiscano almeno mille imprese sociali iscritte nel registro delle imprese di almeno cinque diverse regioni o province autonome e dalle Associazioni nazionali di rappresentanza, assistenza, tutela e revisione del movimento cooperativo, nonché dalla Fondazione Italia Sociale, specificamente ed esclusivamente destinati alla promozione e allo sviluppo delle imprese sociali attraverso azioni ed iniziative di varia natura, quali il finanziamento di progetti di studio e di ricerca in tema di impresa sociale o di attività di formazione dei lavoratori dell'impresa sociale, la promozione della costituzione di imprese sociali o di loro enti associativi, o il finanziamento di specifici programmi di sviluppo di imprese sociali o di loro enti associativi.

Articolo 23 - Bilancio sociale

Annualmente viene redatto il Bilancio sociale seguendo le Linee guida emanate dal Decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali del 4 luglio 2019, seguendo le stesse procedure previste dal precedente articolo.

Art. 24- Controllo dei soci e coinvolgimento e controllo dei lavoratori



Stefano Pace: Alessandro Profili

Emmanuel Lohelle

Parl.

Alcibiade

Enle

Oleander

Dagoberto

Fino Manno

I soci che non partecipano all'amministrazione hanno diritto di avere dagli amministratori notizie sullo svolgimento degli affari sociali e di consultare, anche tramite professionisti di loro fiducia, i libri sociali e i documenti relativi all'amministrazione. Per poter esercitare tale diritto i soci dovranno far pervenire all'Organo amministrativo una richiesta scritta a mezzo raccomandata A./R. presso la sede sociale 8 (otto) giorni prima e tra una richiesta e l'altra devono passare almeno 3 (tre) mesi, al fine di evitare attività ostruzionistiche.

Ciascun socio può promuovere l'azione di responsabilità contro gli amministratori.

Ai sensi dell'art. 11 del d.lgs 112/2017 verrà predisposto a cura dell'organo amministrativo ed approvato dall'assemblea un apposito regolamento aziendale per disciplinare adeguate forme di coinvolgimento dei lavoratori e degli utenti e di altri soggetti direttamente interessati alle attività della società.

In ogni caso i lavoratori e gli utenti, anche tramite loro rappresentanti, potranno partecipare, senza diritto di voto, alle assemblee dei soci convocate per l'approvazione del bilancio annuale e per le deliberazioni relative ai contratti di lavoro dei dipendenti o a tematiche che riguardano o impattano sui lavoratori.

In caso di superamento da parte della società di due dei limiti indicati nel primo comma dell'articolo 2435-bis del codice civile ridotti della metà, spetta ai lavoratori la nomina di un componente dell'organo di amministrazione e dell'organo di controllo.

I lavoratori dell'impresa sociale, a qualunque titolo prestino la loro opera, hanno i diritti di informazione, consultazione e partecipazione nei termini e con le modalità specificate nei regolamenti aziendali o concordati dagli organi di amministrazione dell'impresa sociale con loro rappresentanti. Degli esiti del coinvolgimento deve essere fatta menzione nel bilancio sociale.

I lavoratori dell'impresa sociale, a qualunque titolo prestino la loro opera, hanno i diritti di informazione, consultazione e partecipazione nei termini e con le modalità specificate nei regolamenti aziendali o concordati dagli organi di amministrazione dell'impresa sociale con loro rappresentanti. Degli esiti del coinvolgimento deve essere fatta menzione nel bilancio sociale.

TITOLO VII

DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 25 - Scioglimento della società

La Società si scioglie oltre per i casi previsti dalla legge:

- a) per l'impossibilità di funzionamento o per la continuata inattività dell'assemblea;
- b) per la perdita del capitale sociale;
- c) per deliberazione assembleare;
- d) per la dichiarazione di fallimento liquidazione.

La società può essere sciolta con provvedimento dell'autorità governativa.

In caso di scioglimento, l'intero patrimonio sociale - dedotto soltanto il capitale versato ed i dividendi eventualmente maturati - deve essere devoluto ai fondi per la promozione e lo sviluppo della cooperazione ai sensi della legge n.59 del 1992.

Quando lo scioglimento sia deliberato dall'assemblea dei soci, questa nomina uno o più liquidatori e determina le modalità di liquidazione e di

devoluzione del patrimonio, rimasto dopo esaurita la liquidazione, agli scopi di cui al precedente comma.

In caso di scioglimento della Società, il patrimonio residuo, dedotto soltanto il capitale versato e rivalutato ed i dividendi eventualmente maturati, deve essere devoluto al fondo mutualistico di promozione e sviluppo della cooperazione di cui all'art. 11 della legge 31 gennaio 1992 n. 59.

I possessori di azioni di partecipazione Cooperativa hanno diritto di prelazione nel rimborso del capitale a norma dell'art. 26 D.L.C.P.S. 14 dicembre 1947 e successive modificazioni.

Articolo 26 - Rinvio di legge

Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente statuto e nel regolamento interno, si applicano le disposizioni del codice civile e delle leggi speciali sulle cooperative nonché le disposizioni in materia di società a responsabilità limitata in quanto compatibili con la disciplina cooperativistica.

Articolo 27 - Clausola arbitrale

Le eventuali controversie che dovessero sorgere fra i soci o fra i soci e la Cooperativa, anche se promosse da amministratori o sindaci, ovvero nei loro confronti, che abbiano per oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale, ad eccezione di quelle nelle quali la legge prevede l'intervento obbligatorio del pubblico ministero, saranno decise da un collegio arbitrale composto di tre membri, tutti nominati dal Presidente dell'Ordine dei dottori commercialisti della città in cui ha sede legale la società, il quale dovrà provvedere entro 30 (trenta) giorni dalla richiesta fatta dalla parte più diligente. Nel caso in cui il soggetto designato non vi provveda nel termine previsto, la nomina sarà richiesta, dalla parte più diligente, al Presidente del Tribunale di Rieti. Gli arbitri così designati eleggeranno il presidente del collegio arbitrale. La sede del collegio arbitrale sarà presso il domicilio del presidente del collegio medesimo.

Il collegio arbitrale deciderà a maggioranza entro 90 (novanta) giorni dalla sua costituzione, come arbitro irrituale e secondo equità.

Le decisioni del collegio saranno inappellabili e vincolanti per le parti. Il collegio arbitrale determinerà come ripartire le spese dell'arbitrato tra le parti.

La soppressione della presente clausola compromissoria deve essere approvata con delibera dei soci con la maggioranza di almeno i due terzi del capitale sociale. I soci assenti o dissenzienti possono, entro i successivi 90 (novanta) giorni, esercitare il diritto di recesso.



Stefano Ricci Alessandro Telli
Emanuele Laballe
Emanuele Laballe
Alessandro Telli
Emanuele Laballe
Emanuele Laballe